

COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

STATUTO

Delibera n. 3 del 4/1/2001.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 IL COMUNE

1. Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le Leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei Cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Art. 2 IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

1. Il territorio del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda si estende per Kmq. 20,63 e comprende la frazione S. Antonio.
2. La sede del Comune è fissata in Piazza Garibaldi n.1. Presso di essa si riuniscono la Giunta ed il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli Organi riuniti in altra sede.
3. Lo Stemma e il Gonfalone del Comune sono in corso di riconoscimento
4. Per le pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.
5. Nelle cerimonie ufficiali il Gonfalone con lo Stemma è accompagnato dal Sindaco.

Art. 3 I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

Il Comune:

- a) fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia, indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione;

- b) opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese;
- c) riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche;
- d) promuove la presenza di entrambi i sessi negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, in conformità della normativa in materia;
- e) assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità, per favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali con le modalità stabilite con atti regolamentari.
- f) garantisce agli stranieri residenti nel proprio territorio la partecipazione alla vita pubblica locale e la parità di trattamento con i cittadini relativamente alla tutela delle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, ai rapporti con la pubblica amministrazione ed all'accesso ai pubblici servizi.

Art. 4

LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 5

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune attua le disposizioni della legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga necessario e sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse, anche sovra comunale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come in quello sociale, culturale, sportivo e della viabilità.
4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 6

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte dei Comune sono avanzate, nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 7

REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti del Comune, adottati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità allo statuto ed ai principi fissati dalla legge, sono rivolti all'autonoma disciplina dell'organizzazione dell'Ente, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell'esercizio delle funzioni.
2. I Regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione, ed in genere tutti i Regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale sono depositati, successivamente all'esecutività delle relative delibere di approvazione, per dieci giorni presso la Segreteria Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di deposito. Del deposito è data comunicazione ai cittadini, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Comunale;
 - c) il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta Comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco al governo dell'Ente.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 9

II CONSIGLIO COMUNALE: POTERI

1. Il Consiglio comunale é dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 10

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali e regionali:
 - a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
 - statuto;
 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
 - convalida dei Consiglieri eletti.
 - b) Costituzione delle Commissioni consiliari
 - c) Esplicazione dell'autonomia giuridica:
 - regolamenti comunali, con esclusione di quelli la cui adozione la legge riserva ad altro organo;
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - d) Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
 - e) Indirizzo dell'attività:
 - indirizzi generali di governo;
 - relazioni previsionali e programmatiche;
 - programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
 - piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi;
 - pareri sulle dette materie;
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
 - f) Organizzazione interna dell'Ente:
 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - concessione dei pubblici servizi;
 - costituzione di Istituzioni;
 - costituzione di aziende speciali e loro statuti;
 - indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni;
 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata;
 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
 - g) Organizzazione esterna dell'Ente:
 - convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici;
 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione;
 - unioni di servizi fra Comuni ed accordi di programma;
 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
 - h) Gestione ordinaria e straordinaria:

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- i) Controllo dei risultati di gestione:
- il controllo dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi;
 - elezione del Revisore dei Conti.

Art. 11 GRUPPI CONSILIARI

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonché la modalità di convocazione dei Capigruppo.

Art. 12 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari e comunali, che possono articolarsi in permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. I compiti principali delle commissioni permanenti sono:
 - a) esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso;
 - b) l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione, loro assegnate dagli organi del Comune.
4. Compito delle commissioni temporanee e speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 13 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio può procedere alla elezione nel proprio seno di un Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 14 PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO

ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 15

GARANZIE DI PARTECIPAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

1. Le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
2. Qualora il Consiglio deliberi l'istituzione di Commissioni titolari di funzioni di controllo o di garanzia, il Presidente di tali Commissioni dovrà essere scelto, dai componenti delle stesse, tra gli esponenti delle opposizioni.

Art. 16

DIRITTI, POTERI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco, o gli Assessori da esso delegati, debbono rispondere entro 30 giorni se richiesto o al primo Consiglio utile. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta, che devono rientrare nelle competenze del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, nei casi di cui al comma 3, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nello stesso tempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 17

DIMISSIONI, SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, nel rispetto altresì delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere

assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141 del T.U.

Art. 18 DECADENZA

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti, provvedendo a contestare agli interessati la sussistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 55-70 del T.U.
2. Il Consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge, dichiara il consigliere decaduto nel caso in cui, in seguito all'accertamento definitivo di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, il consigliere stesso non provveda a rimuovere la causa di ineleggibilità ovvero non opti per la carica di consigliere comunale.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per n. 4 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio, nella prima seduta, esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 19 REGOLAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento del Consiglio deve essere conforme ai seguenti principi fondamentali:
 - a) della regolarità della convocazione e della seduta;
 - b) della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente previste nel regolamento;
 - c) dell'attività delle Commissioni ove istituite;
 - d) della partecipazione del Segretario alle sedute
 - e) del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia di partecipazione delle minoranze;
 - f) del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.
2. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 20 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a 4. Ad eccezione del vice Sindaco, gli Assessori possono essere esterni al Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 21

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 20, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
7. La prima convocazione del Consiglio Comune è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile.
9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene".
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 22

DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Dal 10° al 30° giorno successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 23

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. Spetta alla Giunta assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con il programma del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
8. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla adozione.
9. La Giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni deliberazione dell'ente, secondo le modalità di cui all'art. 133 del T.U.
10. La Giunta, in considerazione della natura e dell'oggetto della controversia insorta in sede giurisdizionale, può conferire, mediante apposita deliberazione, la rappresentanza legale dell'ente al Segretario comunale, al Direttore Generale, qualora nominato, ovvero al responsabile del servizio che abbia posto in essere gli atti amministrativi a cui la controversia si riferisce.

Art. 24

IL SINDACO: FUNZIONI E POTERI

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
3. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza della precedente carica. In mancanza vengono adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi il Segretario Comunale dell'Ente e il Direttore Generale.

Art. 25
II SINDACO: COMPETENZE

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) convoca e presiede la Giunta Comunale; quando non nominato un Presidente, convoca e presiede il Consiglio Comunale, fissando l'ordine del giorno e determinando il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nella attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale, promovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) nomina il Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi di legge;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, salvo quanto previsto al comma 10 dell'art. 23;
 - h) cura l'osservanza dei Regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - j) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.E.L.;
 - k) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 26
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio e comportano lo scioglimento del Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 27

INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione le informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli sia associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 28

TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo è altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi, presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse sono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 29

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle Associazioni di cittadini garantendo, ai sensi della Legge 31.12.96 n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione. Il Comune promuove altresì forme di associazionismo e di volontariato per coinvolgere la cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, con particolare riguardo alle fasce a rischio di emarginazione.
2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

- a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
3. Alle Associazioni locali operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici; può inoltre concedere l'uso dei locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento dell'attività associativa. Le modalità di erogazione dei contributi e di godimento delle strutture, beni, servizi dell'ente sono stabilite in apposite convenzioni/regolamenti in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
 4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con associazione di volontariato, ovvero con associazioni senza scopo di lucro, secondo modalità definite in apposite deliberazioni del Consiglio comunale ovvero nei relativi atti di natura regolamentare.

Art. 30

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi specifici.
3. Organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti dal Consiglio Comunale attraverso apposite deliberazioni che stabiliscono composizione, compiti e durata.

Art. 31

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi rilevanti.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma ed il recapito.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Le istanze, petizioni, proposte e le relative risposte, sono inviate in copia ai Capigruppo.
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In tal caso il Comune partecipa al contraddittorio. Le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il giudizio, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 32

REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, salvo quelle indicate al c. 2.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto delle Aziende speciali;

- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di persone e dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni ed in genere tutto quanto attiene alla finanza comunale;
 - d) designazione e nomine di rappresentanti;
 - e) atti politici di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini;
3. I referendum sono indetti su richiesta:
 - a) del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) di n. 300 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.
 4. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
 5. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di due esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
 6. La mozione corredata dal parere suddetto, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comune entro 60 giorni dal ricevimento in Comune.
 7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
 - a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
 - b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
 - c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
 8. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 30 giorni, il numero di firme valide.
 9. Nei successivi 30 giorni dall'attestazione di cui al comma 9, il Sindaco la trasmette alla Commissione dei due esperti, di cui al precedente comma 6, affinché esprima parere, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l'ammissibilità del referendum stesso.
 10. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario, di cui al comma 9, e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione degli esperti.
 11. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) non competenza comunale in materia;
 - c) in quanto concernente materie di cui al precedente comma 3;
 - d) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.
 12. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra i 30 e i 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
 13. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dei referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.
 14. Ai Referendum consultivi hanno diritto di partecipare anche i cittadini maggiorenni non iscritti nelle liste elettorali, residenti nel territorio comunale da almeno sei mesi.
 15. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
 16. All'onere finanziario per le spese derivate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

17. Nei Referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposta a Referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale é tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare egli effetti dei Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
18. Nei Referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro 4 mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 33 IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale può istituire il ruolo di Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale.
2. Il Sindaco riceve le proposte di candidatura, riunisce i capo gruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da sottoporre al Consiglio comunale. Il Difensore civico è nominato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo una votazione infruttuosa ed in seduta successiva, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Non può essere nominato Difensore civico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali. Decade per le stesse cause per le quali decade un Consigliere Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
4. Il Difensore Civico rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio che lo ha eletto; può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio o per sistematici abusi. La decadenza è votata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, con votazione segreta.
5. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza; può intervenire, su richiesta dei cittadini, o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può richiedere chiarimenti o documentazione al Responsabile del servizio.
6. Acquisite le informazioni, comunica al cittadino, o a chi ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento/servizio le irregolarità o i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti entro termini stabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
7. Annualmente il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
8. La Giunta Comunale assicura al Difensore Civico le dotazioni strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

TITOLO IV

L'ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 34

LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche mediante le attività che possono essere esercitate in modo adeguato ed efficiente dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 35

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza attribuiti con Legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 36

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici, oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) unione di servizi con altri Comuni;
 - b) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - c) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - d) convenzioni con Cooperative e Associazioni non lucrative di utilità sociale;
 - e) istituzioni;
 - f) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare di pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 37

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle famiglie, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e agli stranieri residenti.

2. Il Comune promuove il senso della Comunità e della condivisione, in modo che ciascuno si senta accolto, valorizzato e sollecitato al miglioramento e alla partecipazione.
3. Per il raggiungimento di queste finalità il Comune favorisce l'istituzione di associazioni di volontariato e di organizzazioni locali non lucrative di utilità sociale, con le quali promuovere i servizi socio-assistenziali, in particolare modo a favore degli anziani e dei bisognosi.

Art. 38
TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo al benessere psicofisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 39
AMBIENTE E SUA TUTELA

1. Il Comune concorre a garantire il diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato; riconosce e sostiene conseguentemente le libere associazioni dei cittadini, regolarmente costituite, a tutela dell'ambiente.
2. Nell'ambito della legislazione in materia, il Comune promuoverà tutte le azioni nell'interesse della cittadinanza.

Art. 40
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale attuando il piano per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 41
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT
E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove:
 - a) lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni sociali;
 - b) lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile;
 - c) le forme di gestione per il tempo libero, quali momenti di integrazione nel tessuto sociale.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organizzazioni ed associazioni culturali, ricreative e sportive, mette a disposizione e concede in uso, quali beni strumentali, idonee strutture, servizi ed impianti.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposite convenzioni, che possono prevedere anche eventuali contributi del Comune, nel caso sussistano ragioni di opportunità sociale ed economiche.

Art. 42

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune:

- a) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, e commerciali;
- b) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- c) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;
- d) attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
- e) predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, dotandosi di un "Piano di Protezione Civile" e favorendo tra i cittadini l'informazione e la formazione.

Art. 43

SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune:

- a) favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- b) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria, adottando iniziative atte a stimolarne gli insediamenti e l'attività;
- c) sviluppa le attività turistiche, con particolare riguardo al settore agro-turistico.

Art. 44

AZIENDE SPECIALI

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità della gestione.
3. La nomina e l'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso le aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. L'Azienda impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
6. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45

SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice Civile.
3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE

Art. 46

LE CONVENZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
2. Il Comune può inoltre stipulare convenzioni con Cooperative ed Associazioni non lucrative per la gestione di funzioni e servizi nel campo socio-assistenziale, sportivo e ricreativo.
3. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato, o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
5. Le convenzioni di cui il presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 47

I CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, il Comune può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e della lettera m) del comma 2 dell'art. 42 del T.U.E.L. e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità per la quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 48 LE ISTITUZIONI

1. L'Istituzione può essere l'organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della istituzione, nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
5. L'Istituzione impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 49 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
7. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione o del Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.
10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che comportano variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, sono di competenza della Giunta.

Art. 50 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza, può promuovere, con altri Comuni, di norma contermini, un'Unione di Comuni o aderirvi.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione; individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli Comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. In ogni caso, il numero dei componenti di tali organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.
5. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.
6. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

TITOLO VI

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 51

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo é attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi
2. Il Comune disciplina, con proprio regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità e collaborazione, in strutture progressivamente più ampie, dette aree, come disposto da apposito regolamento.
4. La potestà regolamentare del Comune si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle specifiche materie indicate al comma 2 dell'art. 89 del T.U.E.L.
5. In particolare, il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal T.U., provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
6. Il Regolamento di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, farà riferimento ai principi fissati dall'art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il Comune adotta, altresì, il programma triennale delle assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale.

Art. 52

RESPONSABILI DI AREA

1. I responsabili di area sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare l'area a essi assegnata in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 53

RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale.
2. I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nei rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
 3. Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comune, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
 4. Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
 5. Gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati del Sindaco.
 6. Le funzioni di cui al precedente comma 4, possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale nel rispetto delle norme del presente Statuto.
 7. Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
 8. Il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 6 del presente articolo, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 54

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di servizi ed uffici a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dall'art. 110 del T.U.E.L.

Art. 55

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 56

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. Al Direttore generale compete:
 - a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi;
 - b) la proposta del piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 del T.U.E.L.. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.
3. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico, che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 57

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art.98 del T.U.E.L
2. Il Segretario del Comunale è nominato dal Sindaco. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio o grave negligenza.
4. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti sopra richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
6. Il Segretario comunale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
7. Il Segretario comunale, inoltre, nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente. A tale titolo gli può essere riconosciuta una indennità speciale.
8. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale, esercitando autonomi poteri di spesa.

9. E' data facoltà al Segretario comunale, nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprono posti in dotazione organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

Art. 58
I PARERI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica al Responsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 59
CONTABILITA' E SERVIZIO FINANZIARIO

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi delle persone, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l'organizzazione del Servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.
3. La Giunta comunale, in conformità all'art. 169 del T.U.E.L., al Regolamento di contabilità ed alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale, se nominato, definisce il piano esecutivo di gestione, o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi o al Segretario comunale.
4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma, nonché i tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 60
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 61
BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio si basa sull'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Art. 62
DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per fini istituzionali e non strumentali all'erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 63
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'art. 208 del T.U.E.L., delegato alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi.
2. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine, entro il secondo grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale, se nominato.

Art. 64
REVISORE DEL CONTO

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti d'Albo dei Ragionieri o all'Albo dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.
2. Il Revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste all'art. 236 del T.U.E.L.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, alla amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) riferire all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Inoltre al Revisore sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
 6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
 7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandato.
 8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.
 9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
 10. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento.

Art. 65 CONTROLLI INTERNI

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 del TU.
2. La disciplina delle differenti tipologie di controllo e valutazione verrà definita da specifiche disposizioni regolamentari, tenendo conto delle concrete forme di manifestazione dell'azione amministrativa e della effettiva organizzazione di questo Comune.

3. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 66

VERIFICA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi.
2. In caso di difformità dei dati rilevati, la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino alla conformità.

TITOLO VIII

DELLO STATUTO

Art. 67

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, anche nella stessa seduta, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 68

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 60 si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 69

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio.